ItaliaOggi

06-NOV-2026
da pag. 26 / foglio 1

Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 14249 Diffusione: 12604 Lettori: 73000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45° Anniversario

Il Tribunale Ue sui macchinari prestati a terzi che producono componenti per l'impresa

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901
Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Attrezzature gratis fuori dall'Iva

Risulta irrilevante il passaggio tramite un intermediario

DI FRANCO RICCA

L'impresa che mette gratuitamente a disposizione di un terzo attrezzature che costui utilizza esclusivamente per produrre componenti destinati ad essere installati nei beni da essa prodotti non effettua un'operazione imponibile ad Iva; tale prestazione senza corrispettivo non può essere assimilata ad una prestazione a titolo oneroso ai sensi dell'art. 26, par. 1, della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (direttiva Iva), in quanto non è effettuata per finalità estranee all'esercizio dell'impresa. È irrilevante il fatto che le attrezzature dell'impresa non siano utilizzate direttamente dal soggetto che le fornisce i componenti, bensì da un terzo che li produce per conto di un soggetto intermediario dal quale essa li acquista. È quanto ha statuito il Tribunale Ue nella sentenza del 4 novembre 2026, T-680/25, sul rinvio promosso dai giudici romeni nell'ambito di una controversia originata dalla pretesa del fisco di assoggettare all'Iva la descritta prestazione gratuita a motivo del fatto che l'impresa non acquistava direttamente i componenti dal soggetto che li realizzava utilizzando le attrezzature da essa messe a disposizione, bensì da un intermediario al quale tale soggetto li fatturava.

Osserva il Tribunale che il citato art. 26, par. 1, assimila un'operazione gratuita a una prestazione di servizi a titolo oneroso in due casi: il primo, previsto alla lettera a), riguarda l'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa, qualora detto bene abbia dato diritto, in tutto o in parte, a una detrazione dell'Iva a monte; il secondo, previsto alla lettera b), riguarda la prestazione di servizi a titolo gratuito effettuata dal soggetto passivo per il proprio uso privato o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa.

Le questioni poste dal giudice del rinvio miravano a chiarire se l'art. 26, par. 1, debba essere interpretato nel senso che la messa a disposizione a titolo gratuito di attrezzature da parte di un produttore di veicoli a favore di un produttore di componenti per auto deve essere assimilata a una prestazione a titolo oneroso qualora quest'ultimo, usando tali attrezzature, fabbrichi componenti per il produttore di veicoli, ma non glieli venda direttamente, dato che le vendite sono effettuate tramite un intermediario, per cui non esiste un rapporto di fatturazione diretto tra il produttore di componenti e il produttore di veicoli.

Al riguardo, il Tribunale rammenta che, secondo la giurisprudenza della Corte, un'operazione non è effettuata per fini estranei all'impresa del soggetto passivo qualora essa miri al buon funzionamento e alla redditività di quest'ultima, né si può ritenere che operazioni effettuate per le esigenze e nell'interesse di un'impresa siano state effettuate per fini ad essa estranei. Pertanto, qualora sia accertato che i componenti fabbricati con l'impiego delle attrezzature messe a disposizione a titolo gratuito dall'impresa siano utilizzati esclusivamente da quest'ultima, la messa a disposizione di tali attrezzature a produttori terzi non può essere considerata un'operazione per fini estranei alla sua impresa. La circostanza che, per quanto riguarda la vendita dei componenti prodotti con dette attrezzature, non esista un rapporto di fatturazione tra il produttore di beni (proprietario delle attrezzature) in cui tali componenti sono installati e il produttore dei componenti che utilizza dette attrezzature, non è determinante nell'ambito della valutazione richiesta dall'art. 26, par. 1, per stabilire se un'operazione sia stata effettuata per fini estranei all'impresa; del pari è irrilevante che il diritto nazionale possa condurre ad una diversa interpretazione, vertendo le questioni sull'interpretazione uniforme delle disposizioni unionali. Donde la conclusione anticipata in apertura.

A margine, va ricordato che la Corte aveva già esaminato una vicenda simile (nella quale mancava però la figura dell'intermediario) sotto il differente profilo del diritto alla detrazione dell'Iva assolta a monte dal soggetto passivo sull'acquisto di attrezzature messe gratuitamente a disposizione di un terzo e da questi utilizzate esclusivamente per l'esecuzione di lavorazioni per conto del soggetto proprietario delle attrezzature. Anche in quel caso la Corte aveva confermato l'inerenza dell'operazione con l'esercizio dell'impresa e riconosciuto il diritto alla detrazione (sentenza 4 ottobre 2024, C-475/23).

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1763 - T.1746

